



COMUNE DI ASSAGO

PROVINCIA DI MILANO

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA

Testo adeguato alla Legge 21/1992, Nuovo Codice della Strada, L.R. n. 20/1995 e successive disposizioni attuative della Giunta regionale, nonché Leggi n. 142/1990 e n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni

NORMATIVA

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 13/06/2001

SOMMARIO

CAPO I Disposizioni generali

- Art. 1 Definizione del servizio di autonoleggio
- Art. 2 Disciplina del servizio
- Art. 3 Fonti normative
- Art. 4 Commissione tecnico-consultiva
- Art. 5 Competenza e sorveglianza del servizio

CAPO II Norme per le autorizzazioni d'esercizio

- Art. 6 Autorizzazione di esercizio
- Art. 7 Cumulo dei titoli autorizzativi
- Art. 8 Bando di concorso, rilascio e durata dell'autorizzazione
- Art. 9 Sede dell'esercizio ed ubicazione dell'autorimessa
- Art. 10 Requisiti generali per l'assegnazione dell'autorizzazione
- Art. 11 Titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione
- Art. 12 Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi
- Art. 13 Trasferibilità dell'autorizzazione a causa di morte
- Art. 14 Figure giuridiche per l'esercizio dell'attività

CAPO III Norme per il servizio

- Art. 15 Inizio del servizio
- Art. 16 Sostituzione alla guida
- Art. 17 Sostituzione dell'autovettura
- Art. 18 Caratteristiche delle autovetture
- Art. 19 Autoveicoli
- Art. 20 Visite di controllo
- Art. 21 Modalità per le visite di controllo
- Art. 22 Stazionamento degli autoveicoli
- Art. 23 Prezzo del servizio. Tariffe e condizioni di trasporto
- Art. 24 Interruzione del servizio e diritto al pagamento

CAPO IV Norme di servizio per i conducenti

- Art. 25 Doveri generali per i conducenti
- Art. 26 Comportamento in servizio

CAPO V Norme per gli utenti del servizio

- Art. 27 Atti vietati agli utenti del servizio

CAPO VI Trasporto specifico di persone

- Art. 28 Definizione di autoveicoli per trasporti specifici di persone

CAPO VII Sanzioni

- Art. 29 Sanzioni
- Art. 30 Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 31 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 32 Revoca dell'autorizzazione

CAPO VIII Disposizioni finali

- Art. 33 Entrata in vigore del Regolamento

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Definizione del servizio di autonoleggio.

Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente s'intende quello esercitato per il trasporto di persone con autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo, muniti della carta di circolazione ed immatricolati in conformità agli artt.85 e 86 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, modificato dal Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, messi a disposizione degli utenti all'interno di apposite autorimesse. Le richieste di servizio devono pervenire presso le anzidette autorimesse.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità di legge, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

E' vietato adibire gli autoveicoli sopra indicati a servizi diversi da quello cui sono destinati, in particolare a servizi ad itinerari fissi e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea in concessione o provvisoriamente autorizzati.

ART. 2 - Disciplina del servizio

Il numero, il tipo e le caratteristiche delle autovetture destinate al servizio di noleggio da rimessa con conducente sono determinati con deliberazione della Giunta comunale. Alla data di approvazione del presente regolamento, le autorizzazioni in esercizio ammontano a n. 1.

Nello stabilire eventuali variazioni al numero delle autorizzazioni, l'Autorità, comunale dovrà tenere conto delle specifiche determinazioni adottate al riguardo dalla Regione o suo delegato, in merito alla programmazione dei servizi pubblici non di linea, ai sensi dell'art.7 della Legge regionale n.20/1995 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3 - Fonti normative

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'art 5 e dell'art 15, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, il servizio di noleggio da rimessa con conducente è disciplinato dalle normative vigenti in materia, tra le quali:

- Regolamenti CEE n. 543 del 25.3.1969 e n. 1463 del 20 luglio 1970;
- Art. 85 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
- Legge 24.1.1981, n. 689, Capo I "modifiche al sistema penale";
- Legge 15.1.1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
- Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione;
- Decreto Ministero dei Trasporti 15 dicembre 1992, n. 572 (regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);

- Decreto Ministero dei Trasporti 20.04.1993 "criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio da rimessa con conducente";
- Legge Regionale 15 aprile 1995, n. 20 (norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente);
- Decreto Presidente Giunta Regionale n. 66253 del 31/7/1998, integrato dal decreto n. 69071 del 23/9/1998.

Il servizio di noleggio da rimessa con conducente non è soggetto all'iscrizione nel Registro di cui all'art.121 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931 e relativo regolamento di esecuzione.

Secondo il principio di gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre al Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

ART. 4 - Commissione Tecnico – Consultiva

La Commissione tecnico-consultiva è incaricata di valutare le problematiche connesse all'organizzazione e funzionamento del servizio, all'applicazione del presente Regolamento e all'adozione di provvedimenti sia di carattere generale che particolare inerenti il servizio.

La Commissione è composta da:

- il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- il Responsabile dell'Area Polizia Municipale-Amministrativa o suo delegato;
- n. 1 rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o suo delegato;
- n. 1 rappresentante delle associazioni degli utenti o suo delegato;
- n. 2 rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui uno espressione della minoranza, designati dal Sindaco su proposta dei gruppi di appartenenza;
- il Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa o altro impiegato dello stesso Servizio con funzioni di segretario.

I membri della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale.

In caso di mancata designazione, provvede il Sindaco con apposita procedura surrogatoria.

Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade automaticamente dall'incarico.

La Commissione - anche in composizione ridotta, che assicuri comunque la rappresentanza delle componenti la categoria - funge da Commissione giudicatrice dei concorsi per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio per il servizio disponibili in contingente.

La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale e resta in carica sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio Comunale.

ART. 5 - Competenza e sorveglianza del servizio.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la sorveglianza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso i funzionari ed il personale dell' Area Polizia Municipale - Amministrativa.

Gli incaricati della sorveglianza possono accedere per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente, con le modalità di cui all'art. 13 della legge 689/81.

Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di Polizia Regionali e Statali preposti al settore.

CAPO II

NORME PER LE AUTORIZZAZIONI D'ESERCIZIO

ART. 6- autorizzazione di esercizio

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è subordinato al rilascio, per ciascun autoveicolo, di apposita autorizzazione comunale. L'esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l'osservanza di tutte le norme di legge, del presente Regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali emanate dagli Organi competenti.

ART. 7 - cumulo dei titoli autorizzativi.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione del servizio noleggio da rimessa con conducente.

E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per il servizio noleggio da rimessa con conducente, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del successivo art.8.

ART. 8 - bando di concorso, rilascio e durata dell'autorizzazione

Fatte salve le disposizioni di cui all'art.12 e 13 del presente regolamento, le autorizzazioni vengono assegnate a seguito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo. Il bando, deliberato dalla Giunta Comunale, è affisso all'albo pretorio e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Sentita la Commissione di cui all'art.4 del presente Regolamento, l'Autorità comunale rilascia le autorizzazioni in numero di una per persona sulla base delle risultanze del concorso.

Nell'autorizzazione, oltre il numero di registro, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

L'autorizzazione per l'esercizio ha durata illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione della stessa previsti dalle vigenti norme regolamentari.

ART. 9 - sede dell'esercizio ed ubicazione dell'autorimessa.

I titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio hanno l'obbligo di comunicare al Comune la propria sede e l'ubicazione della rimessa presso la quale l'autoveicolo staziona a disposizione dell'utenza.

L'autorimessa deve essere ubicata nel Comune di Assago.

Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

ART. 10 - requisiti generali per l'assegnazione dell'autorizzazione.

Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Per le persone fisiche:

1. essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'unione Europea, nel qual caso dovrà dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. non essere in stato di interdizione dai Pubblici Uffici;
3. non essere incorso in una o più condanne passate in giudicato in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi, salvo intervenuta amnistia o riabilitazione;
4. non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Antimafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
5. risiedere nel Comune di Assago o altro Comune della Provincia di Milano;
6. essere iscritto nel ruolo dei conducenti della Provincia di Milano di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992, n. 21, ovvero di un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui al precedente punto 1);
7. non titolarità in passato di licenza taxi ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa a mezzo autovettura trasferita a terzi o dichiarata decaduta dal Comune emittente da meno di cinque anni.

B) Per le persone giuridiche:

1. avere la sede principale o secondaria nel Comune di Assago o in altro Comune della Provincia di Milano;
2. essere iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
3. possesso dei requisiti richiesti al punto A) ad eccezione dell'obbligo della residenza in un Comune della Provincia per il legale rappresentante;

La documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi può essere sostituita dall'autocertificazione prevista dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART. 11 - titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione

Al fine dell'assegnazione dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, costituiscono titoli valutabili, secondo i criteri di massima, da predeterminarsi dalla commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento:

1. l'esercizio di servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga autorizzazione rilasciata da questo Comune o anche da altro Comune della Provincia di Milano;
2. la specifica professionalità (risultante ad esempio da precedenti esperienze di guida di automezzi adibiti a pubblico soccorso, dal possesso di patente di guida di categoria superiore, dal possesso di titolo di studio od altro titolo valutabile a discrezione della Commissione);

3. servizio già prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, di autoveicoli di noleggio da rimessa o di linea o da piazza (taxi);
4. la conoscenza di una lingua estera, tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, che dovrà essere documentata con il possesso di un titolo di studio legalmente riconosciuto o parificato, di livello superiore alla scuola dell'obbligo che attesti il superamento dell'esame riguardante almeno una delle lingue sopraindicate che preveda la lingua straniera come materia d'esame.

Nel caso di parità di titoli, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età nel caso di persona fisica, o anzianità di servizio nel caso di persona giuridica. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda o di altri elementi utili allo scopo.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione dell'istanza e ad esibire la relativa documentazione a richiesta dell'ufficio competente.

ART. 12 - Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi.

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art.6 della Legge n.21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni di seguito elencate e sempreché sia provato l'effettivo trasferimento:

- sia titolare dell'autorizzazione da cinque anni;
- abbia raggiunto il 60° anno di età;
- fusione o incorporazione di società;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per revoca della patente di guida e/o del certificato di abilitazione professionale. L'invalidità, che non deve essere preesistente all'atto del rilascio dell'autorizzazione, deve comunque essere tale da impedirne l'esercizio dell'attività. Tale accertamento è demandato all'apposita Commissione medica provinciale prevista.

E' ammesso il trasferimento di più autorizzazioni per l'esercizio, anche solo di alcune di esse, sempre alle condizioni previste al comma precedente.

Il subentrante nell'attività può acquisire la titolarità dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:

- possesso dei requisiti di cui ai precedenti art.10, lett.A) punti 1,2, 3, 4, 5, 6, e lett.B) e disponibilità di una rimessa sul territorio comunale;
- non essere stato nel quinquennio precedente, titolare di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura dichiarata decaduta, revocata o trasferita ad altro soggetto;
- non essere contemporaneamente titolare di licenza di esercizio taxi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 13 - Trasferibilità dell'autorizzazione a causa di morte.

In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono dare tempestiva comunicazione al Comune.

La o le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa sono trasferite in favore degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè ne facciano richiesta entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso.

Qualora, entro il termine suindicato, nessuno degli eredi anzidetti risulti in possesso dei requisiti di cui all'art.10, lett.A), ovvero non intende esercitare direttamente o tramite personale l'attività, gli stessi ne possono chiedere il trasferimento ad altri soggetti purché in possesso dei requisiti prescritti.

Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano tra gli eredi minori, ogni determinazione relativa alla disponibilità della/e autorizzazione/i dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare, fatte salve le prescrizioni di legge in materia.

L'autorizzazione d'esercizio rientra nella disponibilità dell'Amministrazione comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini ed alle condizioni in essi specificati.

Durante il decorso dei termini previsti dai punti precedenti è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio.

ART. 14 - Figure giuridiche per l'esercizio dell'attività.

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.

Nei casi di cui al comma precedente, lett. b), e c), è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrarne nella piena disponibilità in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli stessi organismi.

In caso di recesso dagli organismi anzidetti l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Le forme associative che non prevedono il conferimento sono disciplinate dal Codice Civile.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a dare comunicazione documentata all'ufficio comunale competente entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione all'albo delle imprese artigiane ovvero presso organismi cooperativi di lavoro, così come delle relative cessazioni.

Gli organismi cooperativi di cui sopra sono altresì tenuti a depositare presso l'ufficio comunale competente l'elenco dei propri associati e di dare tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute al riguardo.

CAPO III

NORME PER IL SERVIZIO

ART. 15 - Inizio del servizio

E' fatto obbligo all'assegnatario dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di iniziare il servizio noleggio entro sei mesi dalla comunicazione di rilascio dell'autorizzazione, prorogabile solo una volta previo parere da parte della Commissione di cui all'art.4 del presente Regolamento.

Ai fini della consegna del titolo autorizzativo e comunque non oltre quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a dimostrare:

- di avere la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura, idonea all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente;
- di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite;
- la disponibilità sul territorio comunale di un'autorimessa presso la quale far stazionare l'autoveicolo a disposizione dell'utenza.

Anche successivamente, il titolare è tenuto a presentare, a semplice richiesta dell'Autorità comunale, la documentazione prevista al comma precedente.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio l'autorizzazione costituisce titolo indispensabile, dovrà sottoporre il veicolo a visita di controllo da parte della Commissione comunale come disposto dall'art. 20 del presente Regolamento.

La licenza comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale per qualunque destinazione. Lo stazionamento dell'autoveicolo deve avvenire all'interno della rimessa ubicata nel territorio comunale.

ART. 16 - sostituzione alla guida

L'impresa titolare della/e autorizzazione/i per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune nel caso intenda avvalersi, nello svolgimento del servizio:

- della collaborazione di familiari, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile;
- della prestazione d'opera di personale dipendente sempreché iscritti nell'apposito ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro di cui alla L.626/1994, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

Nel caso di collaborazioni occasionali, legate ad impedimenti per motivi di salute del titolare, va comunque data comunicazione formale al Comune entro le 48 ore successive.

ART. 17 - sostituzione dell'autovettura

La sostituzione dell'autoveicolo cui è collegata l'autorizzazione per l'esercizio deve essere in ogni caso preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'ufficio comunale competente.

Il nuovo autoveicolo deve possedere le caratteristiche di cui al successivo art.18 del presente Regolamento.

ART. 18 - Caratteristiche generali delle autovetture.

Gli autoveicoli da adibire al servizio di autonoleggio con conducente le autovetture, giudicate idonee da parte dell'Ispettorato provinciale M.C.T.C. o altro Ufficio competente in materia, devono avere almeno cinque posti, compreso quello del conducente e devono essere muniti di idoneo vano portabagagli.

ART. 19 - Autoveicoli in circolazione

Ogni autoveicolo destinato al servizio deve essere contraddistinto da appositi contrassegni, forniti dal Comune a spese del titolare dell'autorizzazione:

- n. 2 dischi in alluminio ossidato argento di diametro mm. 100 con la scritta "Autonoleggio con conducente - autorizzazione N.", posizionati n. 1 all'interno del parabrezza anteriore e n. 1 sul lunotto posteriore;
- n. 1 scudetto inamovibile in ottone cromato con incisa la dicitura "NCC - stemma del Comune - numero progressivo" posizionato sulla destra della targa di immatricolazione dell'autoveicolo e affiancato alla stessa da apposito sigillo comunale.

Gli autoveicoli in circolazione devono essere provvisti dell'autorizzazione per l'esercizio e gli altri documenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

I conducenti devono essere sempre provvisti in servizio dell'attestazione dell'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992.

ART. 20 - Visite di controllo

Gli autoveicoli sono sottoposti, all'inizio del servizio e, successivamente, in qualsiasi tempo disposto dall'Autorità comunale, a visita di controllo. Le visite sono effettuate dalla Commissione di cui all'art. 4 anche in composizione ridotta determinata da apposito provvedimento adottato dall' Autorità comunale competente.

Le visite di controllo hanno lo scopo di verificare, oltre che la scrupolosa osservanza delle norme del Regolamento, lo stato di conservazione e decoro degli autoveicoli, la loro rispondenza alle caratteristiche previste dal presente Regolamento e l'adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione, di tutte le prescrizioni previste in materia.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico, riservati all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

In occasione delle visite di controllo, i titolari delle autorizzazioni devono esibire la documentazione da cui risulti l'adempimento degli obblighi prescritti ed il possesso dei requisiti previsti per la titolarità della o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio richiesta dall'ufficio competente.

ART. 21 - Modalità per le visite di controllo

Le visite di controllo sono comunicate al titolare almeno 30 giorni prima.

Per comprovati e documentati motivi di servizio aziendali o per cause di forza maggiore, il titolare può chiedere il differimento della data di presentazione dell'autoveicolo da sottoporre a verifica per un massimo di 15 giorni e in data da concordarsi.

Al luogo della visita possono accedere solo i titolari di autorizzazione, eventualmente rappresentati da altre persone con delega scritta e comunque muniti del titolo originale dell'autorizzazione.

Sull'autorizzazione comunale degli autoveicoli ritenuti idonei dalla Commissione, verrà apposto il visto comprovante l'avvenuta visita.

Qualora la Commissione accerti l'inidoneità dell'autoveicolo, si provvede al ritiro dell'autorizzazione per l'esercizio ed il titolare dovrà rimettere in efficienza o sostituire l'autoveicolo entro 30 giorni dal giorno della visita. Questo termine, nel caso di sostituzione dell'autoveicolo, può essere prorogato su parere della Commissione fino ad un massimo di sei mesi.

Qualora siano riscontrate irregolarità di lieve entità, può essere consentita la continuazione del servizio sulla base di un permesso provvisorio rilasciato, su parere della Commissione, dall'Autorità comunale. Il titolare ha l'obbligo di sottoporre a nuova visita l'autoveicolo entro il termine assegnato. A seguito dell'inutile decorso di tale termine, si provvede ai sensi del comma precedente.

ART. 22 - Stazionamento degli autoveicoli

E' fatto divieto:

1. di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente nelle strade o aree pubbliche, salvo che la sosta non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto o per esigenze particolari, comunque per un tempo non superiore a 30 minuti e fatte salve disposizioni normative diverse;
2. di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o al di fuori della sede del vettore di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Gli autoveicoli autorizzati da questo Comune sono legittimati ad operare presso gli aeroporti lombardi, con sosta agli scali d'arrivo, nelle apposite aree individuate come rimessa, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

ART. 23 - Prezzo del servizio. Tariffe e condizioni di trasporto.

Il prezzo del servizio è quello convenuto tra l'impresa di autonoleggio e l'utente.

Le tariffe sono determinate secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Ministero dei trasporti 20/04/1993 e successive modificazioni. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4, può stabilire i limiti delle tariffe stesse e le condizioni di trasporto.

Le tariffe e le condizioni di trasporto disposte dal Comune ai sensi del comma precedente sono tenute, a disposizione dell'utenza, nella sede dell'impresa e nelle autorimesse.

ART. 24 - Interruzione del servizio e diritto al pagamento.

Qualora, per avaria dell'autoveicolo, o per altri casi di forza maggiore, risulti impossibile proseguire il servizio intrapreso, è fatto obbligo al conducente di adoperarsi, perché il servizio abbia comunque completa esecuzione, avvalendosi, se necessario, anche di diverso autoveicolo che presenta le caratteristiche di cui al precedente art. 18, senza costi aggiuntivi per l'utente.

Ove il servizio debba essere interrotto per le cause di cui al 1° comma e l'utente non intenda proseguire, lo stesso è tenuto a pagare l'importo corrispondente al percorso già effettuato risultante dal contachilometri o una quota proporzionale al prezzo convenuto.

Qualora gli utenti intendano trattenere l'autoveicolo fermo a loro disposizione allorché debbano scendere per particolari esigenze, a richiesta del conducente possono corrispondere l'importo relativo al percorso già effettuato e risultante dal contachilometri ed altresì, a titolo di deposito, una somma da contrattarsi in relazione al tempo per il quale chiedono di essere attesi.

Il conducente è tenuto a rilasciare ricevuta con la precisa indicazione di tutte le modalità concordate, ed in caso di contestazione, la somma in questione verrà trattenuta dal conducente in attesa delle decisioni che verranno adottate da parte dell'Autorità comunale.

CAPO IV

NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI

ART. 25 - Doveri generali per i conducenti

I conducenti degli autoveicoli autorizzati al servizio debbono osservare, oltre le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, le altre norme di servizio emanate dagli Organi dell' Amministrazione comunale.

ART. 26 - Comportamento in servizio

I conducenti di autoveicoli in servizio di noleggio debbono:

- indossare in servizio abiti decorosi;
- essere muniti, durante il servizio, di tutti i documenti prescritti dall'art. 19 ed esibirli a richiesta degli incaricati della sorveglianza;
- tenere con gli utenti un contegno corretto;
- compiere il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta e, comunque, il percorso indicato dall'utente;
- controllare che il funzionamento del contachilometri sia regolare;
- verificare al termine di ogni servizio che all'interno dell'autoveicolo non sia stato dimenticato alcuno oggetto da parte dell'utente. Qualora non fosse possibile l'immediata restituzione, debbono depositare quanto ritrovato, nel più breve tempo possibile, al Comando Polizia Municipale del Comune di Assago;
- prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante la fase di trasporto;
- rispettare i termini per la prestazione del servizio (luogo ed ora), salvo causa di forza maggiore;
- riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

Ai conducenti di autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto:

- di interrompere di propria iniziativa il servizio, eccettuati i casi previsti dal successivo art. 27
- ed ogni altro caso in cui l'utente commetta atti costituenti reato;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- di consumare cibi o bevande nell'autoveicolo durante il servizio, senza l'espreso consenso dei passeggeri;
- fumare nell'autoveicolo;
- di tenere nell'autoveicolo persone, animali o cose che non abbiano attinenza col servizio.

CAPO V

NORME PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO

ART. 27 - Atti vietati agli utenti del servizio.

E' vietato agli utenti del servizio:

- di far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra, quando ciò possa compromettere la sicurezza della circolazione degli altri veicoli;
- insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
- compiere atti contrari alla decenza;
- fare schiamazzi o rumori molesti anche fuori dai centri abitati;
- molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- caricare bagagli nell'abitacolo dell'autovettura, sui sedili anteriori e comunque in modo da ostacolare la libertà di movimento del conducente;
- fumare nell'autoveicolo;
- distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza.

Le sanzioni a tali inosservanze sono comminate dagli organi di vigilanza.

CAPO VI

TRASPORTO SPECIFICO DI PERSONE

ART. 28 - Definizione di autoveicoli per trasporti specifici di persone.

Per autoveicoli adibiti al trasporto specifico di persone si intendono quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore a otto, escluso quello del conducente.

In deroga al caso previsto all'art. 8 del presente Regolamento ed in osservanza a quanto disposto dal Codice della Strada, l'Autorità comunale rilascia l'autorizzazione per tali autoveicoli secondo i criteri di seguito indicati:

- a) il contingente delle autorizzazioni non ha numero definito;
- b) utilizzo di autoveicoli immatricolati con destinazione "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche";
- c) possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione elencati all'art. 10 del presente Regolamento, ad eccezione dell'iscrizione al ruolo dei conducenti, obbligatoria invece per il conducente;
- d) presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettiva necessità del servizio;
- e) l'autorizzazione non è trasferibile, in nessun caso, ad altro soggetto.

L'assegnatario è tenuto comunque, nello svolgimento del servizio, all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura del servizio stesso.

L'autorizzazione conserva la sua validità sino al permanere dell'esigenza dimostrata.

CAPO VII

SANZIONI

ART. 29 – Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non siano sanzionate con leggi statali o regionali, sono punite con:

- a) sanzioni amministrative pecuniarie da L. 100.000 a L. 300.000;
- b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione.
- c)

ART. 30 - sospensione dell'autorizzazione.

L'Autorità comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4, dispone la sospensione dell'autorizzazione comunale d'esercizio per un periodo da uno a sette giorni in caso di violazioni di particolare gravità e reiterazione di cui all'art.8-bis della Legge 24 novembre 1981,n.689.

Si considerano di particolare gravità:

- a) la sostituzione alla guida da parte di persona non iscritta al ruolo di cui all'art. 6 della legge n.21/1992.
- b) la sostituzione dell'autoveicolo in assenza del Nulla Osta comunale per la sua immatricolazione ad uso noleggio con conducente;
- c) l'uso di autoveicolo risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal vigente regolamento, o non reso idoneo nel termine indicato dall'Autorità comunale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
- d) circolazione dell'autoveicolo privo degli appositi contrassegni;
- e) mancata presentazione dell'autoveicolo alla verifica di controllo, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
- f) trasformazione dell'impresa in una forma giuridica non conforme a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992, n. 21;
- g) trasferimento di sede della rimessa entro il territorio comunale senza preventivo Nulla Osta;
- h) inizio del servizio fuori dal territorio comunale, stazionamento fuori dalla rimessa ovvero su strade e aree pubbliche al fine di procurarsi l'utenza, esercizio del servizio in modo continuativo e periodico, con orari, tariffe e itinerario prestabilito.

La reiterazione si verifica nei casi indicati all'art. 8-bis della Legge 24 novembre 1981, n.689.
A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, il titolo autorizzatorio deve essere riconsegnato in deposito al competente Ufficio comunale.

ART. 31 - Decadenza dell'autorizzazione.

L'Autorità comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione, oltre nei casi previsti dagli artt. 12 e 13, nei seguenti:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi il servizio entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) sospenda il servizio per un periodo superiore ad un anno, salvo il caso di malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) perdita dei requisiti soggettivi e professionali di cui al precedente art. 10 del presente regolamento;
- d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- e) alienazione dell'autoveicolo senza che questi sia stato sostituito entro 180 giorni;
- f) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività e di rinuncia all'atto autorizzatorio;
- g) esercizio dell'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione del titolo;
- h) aver ottenuto, tramite concorso pubblico o a seguito di trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione all'art. 9, comma 3, della Legge 15.1.1992, n. 21 e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
- i) sopravvenuta irreperibilità del titolare.

La decadenza è comunicata all'ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 32 - revoca dell'autorizzazione.

L'Autorità comunale competente, sentita la Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento, revoca l'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) trasferimento di sede dell'autorimessa fuori del territorio comunale;
- b) svolgimento con carattere di continuità e professionalità di altra attività.

La sanzione accessoria della revoca va comunicata al competente Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione degli atti di competenza.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 - Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune non essendo lo stesso più soggetto all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 616/1977, funzione soppressa dall'art. 7, comma 1, lett.d) della Legge Regionale 29/10/1998, n. 22 sulla riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia.

A decorrere da tale data sostituisce a tutti gli effetti il precedente testo regolamentare approvato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n.75 del 21/11/1992.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.